

Condizioni di abbandono e denutrizione di animali: quando si configura il reato di cui all'art. 727 c.p.?

Cass. Sez. III Pen. 12 maggio 2023, n. 20282 - Aceto, pres.; Galanti, est.; Manuali, P.M. (conf.) - Gramignano, ric. (Cassa in parte con rinvio Trib. Trapani 30 giugno 2022)

Animali - Abbandono e denutrizione degli animali - Detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze - Condizioni.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727 c.p., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, la cui nozione va ricavata attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza, per le specie più note, e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. Assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione.

(Omissis)

FATTO

1. Con sentenza del 30/06/2022 il Tribunale di Trapani condannava Claudio Gramignano in ordine alla contravvenzione di cui all'articolo 727 cod. pen. alla pena di euro 2.000 di ammenda, concedendo allo stesso la sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di lavoro di attività non retribuita per il periodo di mesi sei, da iniziarsi entro il periodo di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza presso struttura da individuarsi dall'U.E.P.E..
2. Avverso tale ordinanza l'imputata propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione.
- 2.1. con il primo motivo, lamenta la violazione ed erronea applicazione degli articoli 192 e 530 cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Trapani fondato il giudizio di colpevolezza esclusivamente sulla deposizione di Antonio Catania, proprietario del prefabbricato ove l'imputato aveva alloggiato e asseritamente abbandonato gli animali, la cui deposizione sarebbe stata influenzata, e quindi resa inattendibile, dall'astio che provava verso il ricorrente;
- 2.2. con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen., beneficio concedibile in presenza, come nel caso di specie, di tutti i presupposti per la sua applicazione;
- 2.3. con il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'articolo 165 cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Trapani subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiesto dal ricorrente, senza acquisire il suo previo consenso.

DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
Il ricorrente si limita infatti a censurare, in modo generico e apodittico, l'attendibilità della principale fonte testimoniale senza confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata, la quale ha motivato in modo sufficientemente preciso, non illogico e non contraddittorio, in ordine alla convergenza della deposizione della principale fonte dichiarativa (il Catania) con quella dell'operante che ha visionato l'immobile (La Commare), trovandolo in condizioni di totale degrado, ritenendo così confermate le dichiarazioni del primo dichiarante in ordine allo stato di abbandono e denutrizione degli animali, chiusi all'interno dell'immobile da giorni e senza cibo.
La Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (ex multis, Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362), poiché il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità, soprattutto in caso di doppia conforme di merito, si deve concludere nel senso della carenza della «specificità» del motivo di ricorso.
Si è ulteriormente precisato che «la valutazione delle prove è operazione che rientra nell'esclusivo compito del giudice del merito salvo che un travisamento probatorio incrina la tenuta logica della decisione. Quest'ultimo vizio, tuttavia, non

è invocabile quando il giudice valuti il contenuto della prova (dichiarativa o documentale) in modo ritenuto non corretto, ma quando nella motivazione si faccia uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il vizio, peraltro, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e a., Rv. 258774)».

Va doverosamente aggiunto che le conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito sono conformi alla giurisprudenza della Corte, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727 cod. pen., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti (Sez. 3, n. 14734 del 08/02/2019, Capelloni, Rv. 275391 - 01), la cui nozione va ricavata attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza, per le specie più note, e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali (Sez. 3, n. 37859 del 4/6/2014, Rainoldi e altro, Rv. 260184; Sez. 3, n. 6829 del 17/12/2014 (dep. 2015), Garnero, Rv. 262529).

Si è inoltre specificato che assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione (Sez. 7, n. 46560 del 10/7/2015, Francescangeli e altro, Rv. 265267), prendendo in considerazione situazioni quali, ad esempio, la privazione di cibo, acqua e luce (Sez. 6, n. 17677 del 22/3/2016, 4 Borghesi, Rv. 267313) o il trasporto di bovini stipati in un furgone di piccole dimensioni e privo d'aria (Sez. 5, n. 15471 del 19/1/2018, PG. in proc. Galati e altro, Rv. 272851).

2. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile, non avendo la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. costituito oggetto di specifica richiesta in sede di giudizio di merito, in cui l'odierno ricorrente si era limitato a concludere per l'assoluzione.

La Corte ritiene infatti che «la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.» (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01; Sez. 3, n. 23174 del 23/05/2018, Sarr, Rv. 272789 - 01; Sez. 5, n. 57491 del 22/12/2017).

La Corte ha anche chiarito che in caso di difetto di esplicita richiesta non grava sul giudice di merito alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 - 01).

3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

I due commi dell'articolo 165 cod. pen. differiscono profondamente sul punto, laddove mentre il primo comma prevede che la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività «può» essere posta come condizione per la concessione del beneficio e prevede l'espressa assenza di dissenso da parte del condannato («se il condannato non si oppone»), il secondo comma prevede che tale prestazione lavorativa sia condicio sine qua non della concessione del beneficio e non prevede in alcun modo il consenso (rectius: l'assenza di dissenso) del condannato. Nella sentenza impugnata si dà atto (pag. 5) della circostanza che l'imputato aveva già usufruito del beneficio della pena sospesa, ragion per cui correttamente il giudice doveva prevedere la prestazione di lavoro non retribuito da parte dell'imputato in caso di concessione del beneficio.

La norma, tuttavia, precisa che tale prestazione può essere disposta solo «se il condannato non si oppone».

La Corte ha precisato che «in tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. (nella specie, prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività), e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionale» (Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Orsi, Rv. 280712 - 01; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Bongi, Rv. 279773 - 01).

Tale principio vale, tuttavia, per il caso in cui la richiesta di concessione del beneficio sia stata avanzata dalla difesa e non nel caso contrario, quale quello in esame, in cui tale richiesta non sia stata avanzata, per cui non è possibile ipotizzare una forma di «consenso implicito».

Il Tribunale ha omissis di raccogliere il valido consenso (rectius: la non opposizione) dell'imputato e pertanto la sentenza va annullata con rinvio limitatamente alla condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Corte dichiara l'irrevocabilità, ai sensi dell'articolo 624 cod. proc. pen., della statuizione sulla responsabilità.

5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della

pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trapani in diversa composizione fisica.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

(Omissis)

